

STATUTO

FOND'AZIONI SICAV RAIF

Indice dei contenuti

A.	NOME - SCOPO - DURATA - SEDE LEGALE	1
B.	CAPITALE SOCIALE - AZIONI - VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	2
C.	ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI.....	11
D.	GESTIONE	14
E.	AUDIT E VIGILANZA	18
F.	ESERCIZIO - CONTI ANNUALI - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI - DISTRIBUZIONI	18
G.	LIQUIDAZIONE - FUSIONE - RIORGANIZZAZIONE	19
H.	DISPOSIZIONI FINALI - LEGGE APPLICABILE	21

FOND'AZIONI SICAV RAIF

Société anonyme

Costituzione della società

da Maître **Thierry BECKER** - N°

Nell'anno duemila e ventirè, il **20** di **luglio**.

Davanti a noi, Maître **Thierry BECKER**, notaio residente in **Lussemburgo**, Granducato di Lussemburgo

È APPARSO:

1. **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO** una fondazione costituita ed esistente secondo le leggi di italiane, con sede legale ad Ascoli Piceno (AP), Corso Mazzini n.190

qui rappresentata da Stefano Montaina residente in Lussemburgo, in virtù di una delega conferita in Ascoli Piceno, il 17 luglio 2023, e

2. **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO e CUPRAMONTANA** una fondazione costituita ed esistente secondo le leggi di italiane, con sede legale a Fabriano (AN), Corso Repubblica n.73

qui rappresentata da Pietro Misseri residente in Lussemburgo, in virtù di una delega conferita in Fabriano, il 30 giugno 2023.

Le suddette deleghe, siglate *ne varietur* dal procuratore delle parti comparenti e dal notaio, resteranno allegate al presente atto per essere contestualmente depositate presso le autorità di registrazione.

Tali comparenti hanno richiesto al notaio rogante la stipula dell'atto costitutivo di una società per azioni (*société anonyme*) che intendono costituire con il seguente statuto:

A. NOME - SCOPO - DURATA - SEDE LEGALE

Article 1 Nome e forma giuridica

E' esistente una società per azioni (*société anonyme*) che si qualifica come fondo di investimento alternativo riservato sotto forma di società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement alternative réservé*) con la denominazione FOND'AZIONI SICAV-RAIF (di seguito la "**Società**") che sarà disciplinata dalla legge del 23 luglio 2016 relativa ai fondi di investimento alternativi riservati, e successive modifiche (la "**Legge del 2016**") e dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (la "**Legge del 1915**"), nonché dal presente statuto.

Article 2 Scopo

- 2.1 La Società è stata costituita su iniziativa di alcune Fondazioni Bancarie italiane assieme a Banca Finnat. Entità del Gruppo Banca Finnat, per il tramite degli organi di gestione indicati al punto 25.1, 26.1 e 26.2, saranno tenute a svolgere un ruolo di vigilanza e supervisione sull'attività della Società stessa.
- 2.2 La Società è costituita al fine di perseguire gli interessi di fondazioni italiane di origine bancaria, intesi come enti regolati dalla Legge 461/1998 (Legge Ciampi) e successivo DLgs n. 153/1999,

con lo scopo di investire i fondi a propria disposizione in titoli di ogni tipo, in organismi di investimento collettivo o in qualsiasi altra attività consentita, al fine di ripartire i rischi di investimento a vantaggio degli investitori e per consentire una gestione più efficiente degli attivi patrimoniali.

- 2.3 La Società può adottare tutte le misure e condurre tutte le operazioni che ritiene opportune al fine di raggiungere o sviluppare il proprio scopo in conformità alla Legge del 2016.

Article 3 Durata

- 3.1 La Società è costituita per un periodo di tempo illimitato.
- 3.2 Può essere sciolta in qualsiasi momento, con o senza causa, con una delibera dell'assemblea generale degli azionisti adottata secondo le modalità previste per la modifica del presente statuto.

Article 4 Sede legale

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita nel Granducato di Lussemburgo in qualsiasi comune prescelto dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.2 Con delibera del Consiglio di amministrazione possono essere istituite succursali o altri uffici nel Granducato di Lussemburgo o all'estero.

B. CAPITALE SOCIALE - AZIONI - VALORE PATRIMONIALE NETTO

Article 5 Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale della Società sarà rappresentato da azioni interamente versate e prive di valore nominale e sarà sempre pari al valore patrimoniale netto totale della Società. Il capitale sociale della Società varierà quindi *ipso iure*, senza alcuna modifica del presente statuto e senza l'osservanza delle misure di pubblicazione e iscrizione nel Registro del Commercio e delle Imprese.
- 5.2 Il capitale sociale minimo della Società non può essere inferiore al livello previsto dalla Legge del 2016, *ossia* un milione e duecentocinquantamila euro (1.250.000 - EUR). Tale capitale minimo deve essere raggiunto entro un periodo di dodici (12) mesi dalla costituzione della Società.
- 5.3 La Società è costituita con un capitale sociale iniziale di trentamila euro (30.000 - EUR) rappresentato da trecento (300) azioni senza valore nominale.

Article 6 Azioni

- 6.1 Le azioni della Società sono emesse esclusivamente in forma nominativa.
- 6.2 La Società può avere uno o più azionisti.
- 6.3 Il decesso, la sospensione dei diritti civili, lo scioglimento, il fallimento o l'insolvenza o qualsiasi altro evento simile riguardante uno degli azionisti non causerà lo scioglimento della Società.

Article 7 Registro delle azioni - Trasferimento di azioni

- 7.1 Un registro delle azioni nominative sarà tenuto presso la sede legale della Società indicata nel Documento di offerta o presso l'agente domiciliatario se nominato, dove potrà essere consultato da qualsiasi azionista. Il registro conterrà tutte le informazioni richieste dalla Legge del 1915.

La proprietà delle azioni è stabilita mediante iscrizione nel registro delle azioni. I certificati di tale registrazione saranno rilasciati su richiesta e a spese dell'azionista interessato.

- 7.2 La Società riconoscerà un solo titolare per azione. Nel caso in cui un'azione sia posseduta da più persone, queste dovranno nominare un unico rappresentante che le rappresenti nei confronti della Società. La Società ha il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti connessi a tale azione, ad eccezione dei diritti di informazione, fino alla nomina di tale rappresentante.
- 7.3 Le azioni sono, di norma, liberamente trasferibili in conformità alle disposizioni di legge, fatto salvo, tuttavia, quanto previsto al successivo Articolo 13 Article 13 più sotto e ad ogni ulteriore restrizione indicata nel documento d'offerta della Società (il "**Documento d'offerta**").
- 7.4 Qualsiasi trasferimento di azioni nominative diventerà effettivo (*opponibile*) nei confronti della Società e dei terzi (i) attraverso una dichiarazione di trasferimento iscritta nel registro delle azioni, firmata e datata dal cedente e dal cessionario o dai loro rappresentanti, oppure (ii) al momento della notifica del trasferimento alla, o dell'accettazione del trasferimento da parte della Società.

Article 8 Classi di azioni

- 8.1 Il Consiglio di amministrazione può decidere di emettere una o più classi di azioni per ogni Comparto.
- 8.2 Ogni classe di azioni può differire dalle altre classi per quanto riguarda la struttura dei costi, l'investimento iniziale richiesto, la valuta in cui è espresso il valore patrimoniale netto o qualsiasi altra caratteristica stabilita di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere, a sua discrezione, di modificare una qualsiasi di queste caratteristiche e il nome di una classe di azioni. In tal caso, il Documento d'offerta sarà aggiornato di conseguenza.
- 8.3 Il Consiglio di amministrazione può creare ciascuna classe di azioni per una durata illimitata o limitata; in quest'ultimo caso, alla scadenza del termine, il Consiglio di amministrazione può prorogare la durata della relativa classe di azioni una o più volte, salvo eventuali limiti ulteriori definiti del Documento d'offerta. Alla scadenza della durata della classe di azioni, la Società riscatterà tutte le azioni della classe di azioni, in conformità al 10.8 più sotto.
- 8.4 Ad ogni estensione della durata di una classe di azioni, gli azionisti saranno debitamente informati, mediante una comunicazione loro trasmessa. Il Documento d'offerta indicherà la durata di ciascuna classe e, se del caso, la sua estensione.
- 8.5 Possono esistere azioni di capitalizzazione e azioni di distribuzione. In caso di distribuzione di dividendi su azioni a distribuzione, la quota del patrimonio netto della classe di azioni da assegnare a tutte le azioni a distribuzione sarà successivamente ridotta di un importo pari all'ammontare dei dividendi distribuiti, determinando così una riduzione della percentuale del patrimonio netto assegnata a tutte le azioni a distribuzione, mentre la quota del patrimonio netto assegnata a tutte le azioni di capitalizzazione rimarrà invariata.
- 8.6 In futuro la Società potrà offrire nuove classi di azioni senza l'approvazione degli azionisti. Tali nuove classi di azioni potranno essere emesse a termini e condizioni diversi dalle classi di azioni esistenti.
- 8.7 La Società o il GEFIA si adoperano ragionevolmente per garantire che le proprie procedure decisionali e la propria struttura organizzativa promuovano l'equo trattamento degli azionisti. Gli azionisti possono, su richiesta, avere il diritto di ricevere ulteriori informazioni, conferme e divulgazioni in relazione alla Società.

Article 9 Comparti

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire ulteriori comparti, ai sensi dell'articolo 49 della Legge del 2016, corrispondenti ad una parte distinta delle attività e delle passività della Società (di seguito "Comparto"), senza il consenso degli investitori in altri Comparti nel caso in cui ciò avvenga su richiesta di fondazioni di origine bancaria o con l'obiettivo di perseguire interessi di tali enti.
- 9.2 Tra gli azionisti, ogni portafoglio di attività corrispondente a uno specifico Comparto sarà investito a beneficio esclusivo di tale/i Comparto/i. La Società costituisce un'unica entità giuridica. Tuttavia, nei confronti di terzi, in particolare dei creditori della Società, ogni Comparto è responsabile in via esclusiva di tutte le passività ad esso imputabili.
- 9.3 Ciascun Comparto può essere creato per un periodo di tempo illimitato o limitato; in quest'ultimo caso, gli Articoli 8.3 e 8.4 si applicano *mutatis mutandis*.
- 9.4 Ai fini della determinazione del capitale sociale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto, se non espresso in **euro (EUR)**, sarà convertito in **euro (EUR)** e il capitale sarà il totale del patrimonio netto di tutti i Comparti, comprese tutte le classi di azioni.

Article 10 Emissione di azioni

- 10.1 Il Consiglio di amministrazione è autorizzato senza limitazioni a emettere in qualsiasi momento un numero illimitato di azioni interamente liberate, senza riservare agli azionisti esistenti un diritto preferenziale di sottoscrizione delle azioni da emettere.
- 10.2 Il Consiglio di amministrazione può imporre restrizioni sulla frequenza di emissione delle azioni di qualsiasi classe di azioni. In particolare, il Consiglio di amministrazione può decidere che le azioni di una classe siano emesse solo durante uno o più periodi di offerta o con un'altra periodicità, come previsto nel Documento d'offerta.
- 10.3 Il Consiglio di amministrazione può decidere di emettere azioni frazionate. Tali azioni frazionarie non avranno diritto di voto, ma avranno diritto a partecipare al patrimonio netto attribuibile alla relativa classe di azioni su base proporzionale. Se la somma delle azioni frazionarie così detenute da uno stesso azionista nella stessa classe di azioni rappresenta una o più azioni intere, tale azionista beneficia del corrispondente diritto di voto.
- 10.4 Il prezzo di sottoscrizione per azione sarà pari al valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni in questione, determinato in conformità con le seguenti disposizioni e quanto previsto nel Documento di offerta. La Società potrà inoltre addebitare alla sottoscrizione eventuali oneri, spese e commissioni applicabili, come previsto dal Documento d'offerta. Il prezzo di sottoscrizione può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta in questione, come stabilito dal Consiglio di amministrazione.
- 10.5 Il prezzo di sottoscrizione per azione così determinato sarà pagabile entro un termine stabilito dal Consiglio di amministrazione e riportato nel Documento d'offerta.
- 10.6 Il Consiglio di amministrazione può delegare a qualsiasi agente autorizzato il potere di accettare le sottoscrizioni, ricevere il pagamento delle azioni da emettere e consegnarle. Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare a qualsiasi amministratore, dirigente o funzionario il potere di accettare le sottoscrizioni e di incaricare un agente debitamente autorizzato di ricevere il pagamento delle azioni da emettere e di consegnarle.
- 10.7 Il Consiglio di amministrazione può respingere le richieste di sottoscrizione in tutto o in parte a sua completa discrezione.

- 10.8 L'emissione di azioni può essere sospesa ai sensi dell'Article 15 o a discrezione del Consiglio di amministrazione nel migliore interesse della Società, in particolare in altre circostanze eccezionali.
- 10.9 La Società può accettare di emettere Azioni come corrispettivo di un conferimento in natura di attività con un valore complessivo pari al Prezzo di sottoscrizione (più l'eventuale Commissione di sottoscrizione), a condizione che tali attività siano conformi all'obiettivo e alla politica d'investimento del Comparto e alle restrizioni e condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Nell'accettare o rifiutare tale contributo in qualsiasi momento, la Società terrà conto degli interessi degli altri investitori del Comparto e del principio di equità di trattamento. Qualsiasi contributo in natura sarà valutato attenendosi ai medesimi criteri utilizzati per la valorizzazione del NAV in riferimento alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:
- titoli azionari di società che sono quotate su un mercato regolamentato e che hanno capitalizzazione superiore a 10 MLD di Euro;
 - titoli governativi di Paesi appartenenti al G7;
 - Corporate Bond caratterizzati da notevole liquidità degli scambi;
 - altri strumenti finanziari per i quali vi siano scambi giornalieri sistematicamente almeno pari all'importo conferito ovvero vi sia un market maker operativo per tali size;
 - Fondi UCITS;
 - Fondi Chiusi UE oppure USA per i quali sia disponibile un NAV nei 60 giorni precedenti o nei successivi 30 (in tale ultimo caso si posporrà la sottoscrizione al primo giorno di valutazione successivo a tale NAV).

Per altre tipologie di strumenti, se il Consiglio di Amministrazione non è in grado di individuare un valore ritenuto equo, si provvederà con una valutazione indipendente in una relazione speciale emessa dal Revisore o da qualsiasi altro revisore indipendente (*réviseur d'entreprises agréé*) concordato dalla Società.

La Società e l'investitore conferente concorderanno specifici processi operativi di conferimento. Tutti i costi sostenuti in relazione a un conferimento in natura, compresi i costi di emissione di una relazione di valutazione, saranno sostenuti dall'investitore conferente o da un'altra parte terza concordata dalla Società o in qualsiasi altro modo che il Consiglio di Amministrazione ritenga equo per tutti gli investitori del Comparto.

In caso di conferimenti in natura di Fondi chiusi, o di altri strumenti illiquidi, l'investitore prende atto che in caso di rimborso, come previsto dalla Appendice del Comparto, potrebbe ricevere in restituzione totalmente o parzialmente tali strumenti, che saranno valutati con i medesimi criteri di valutazione applicati al conferimento.

Article 11 Rimborso di azioni

- 11.1 Ogni azionista può richiedere il rimborso di tutte o parte delle proprie azioni da parte della Società, secondo i termini, le condizioni e le procedure stabilite dal Consiglio di amministrazione nel Documento d'offerta.
- 11.2 Il prezzo di rimborso per azione sarà pari al valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni in questione nel giorno di valutazione pertinente, determinato in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2. Article 14 di seguito. La Società potrà inoltre addebitare eventuali oneri, spese e commissioni al momento del rimborso, come previsto dal Documento d'offerta. Il prezzo di

rimborso può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della valuta in questione, come stabilito dal Consiglio di amministrazione.

- 11.3 Il prezzo di rimborso per azione così determinato sarà pagabile entro un periodo stabilito dal Consiglio di amministrazione e riportato nel Documento d'offerta.
- 11.4 Il Consiglio di amministrazione può delegare a qualsiasi agente debitamente autorizzato il potere di accettare le richieste di riscatto e di effettuare il pagamento dei proventi del riscatto. Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare a qualsiasi amministratore, dirigente o funzionario il potere di accettare le richieste di riscatto e di incaricare un agente debitamente autorizzato di effettuare il pagamento dei proventi del riscatto.
- 11.5 In caso di liquidità insufficiente o in altre circostanze eccezionali, il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di rinviare il pagamento dei proventi del rimborso.
- 11.6 Se, a seguito di una richiesta di rimborso, il numero o il valore patrimoniale netto aggregato delle azioni detenute da un azionista in una qualsiasi classe di azioni scendesse al di sotto del numero o del valore stabilito dal Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può decidere che tale richiesta venga trattata come una richiesta di rimborso per l'intero saldo delle azioni detenute da tale azionista in tale classe di azioni.
- 11.7 Inoltre, se, in relazione a un determinato giorno di valutazione, le richieste di rimborso superano una certa percentuale del valore patrimoniale netto del Comparto o della classe di azioni, come stabilito dal consiglio di amministrazione, quest'ultimo può decidere di rinviare una parte o la totalità di tali richieste di rimborso per un periodo e secondo modalità che il consiglio di amministrazione ritiene essere nel migliore interesse della Società e dei suoi azionisti, come ulteriormente descritto nel Documento d'offerta. Dopo tale periodo, in relazione al successivo giorno di valutazione, le richieste di rimborso saranno soddisfatte in via prioritaria rispetto alle richieste successive, se necessario su base *proporzionale* tra gli azionisti coinvolti.
- 11.8 Se, in relazione a un determinato giorno di valutazione, le richieste di rimborso ammontano al numero totale di azioni emesse in una o più classi di azioni o Comparti o se il numero rimanente di azioni emesse in tale Comparto o classe di azioni dopo tali rimborsi rappresentasse un valore patrimoniale netto totale inferiore al livello minimo di attività in gestione richiesto per il funzionamento efficiente di tale Comparto o classe di azioni, il consiglio di amministrazione può decidere di porre fine e liquidare il Comparto o la classe di azioni in conformità a quanto previsto all'articolo G.Article 41 di seguito. Ai fini della determinazione del prezzo di rimborso, il calcolo del valore patrimoniale netto per azione dei Comparti o delle classi di azioni in questione terrà conto di tutte le passività che saranno sostenute per la cessazione e la liquidazione di tali classi di azioni o Comparti.
- 11.9 Il rimborso delle azioni può essere sospeso ai sensi dell'Article 15 o in altri casi eccezionali in cui le circostanze e l'interesse degli azionisti lo richiedano.
- 11.10 Inoltre, le azioni possono essere rimborsate obbligatoriamente ogniqualvolta ciò sia necessario nell'interesse della Società, in particolare nelle circostanze previste dal Documento d'Offerta e ai sensi dell'Articolo 13 e dell'G.Article 41 di seguito.
- 11.11 La Società, al fine di agevolare la liquidazione delle richieste di rimborso o in altre circostanze stabilite nella documentazione d'offerta può processare le richieste di rimborso mediante "rimborso in natura", in base al quale l'investitore riceve un portafoglio di attività del Comparto di valore equivalente al prezzo di rimborso (meno l'eventuale Commissione di rimborso). Oltre a ciò, il Consiglio di Amministrazione può prendere in considerazione e accettare le richieste di rimborso totale o parziale in natura presentate dall'investitore. La facoltà concessa al Consiglio di Amministrazione di rimborsare in natura è disciplinata dalla documentazione d'offerta di quei

comparti che consentano l'investimento in Fondi Chiusi o altri strumenti illiquidi, con la previsione di modalità particolari da applicare a quegli investitori che li avevano eventualmente conferiti in fase di sottoscrizione. Il costo di tale pagamento in natura sarà a carico del Comparto, ad eccezione del rimborso in natura su richiesta dell'investitore, che ne sosterrà i costi. Nei casi di rimborso in natura, le valutazioni degli strumenti finanziari utilizzati per il rimborso saranno effettuate con gli stessi criteri indicati per le sottoscrizioni.

Tutte le azioni rimborsate saranno generalmente annullate, a meno che la Società non decida diversamente.

Article 12 Conversione di azioni

- 12.1 Salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione per determinate classi di azioni o Comparti, ogni azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle sue azioni di una classe in azioni della stessa o di un'altra classe, all'interno dello stesso o di un altro Comparto, secondo i termini, le condizioni e le procedure stabilite dal consiglio di amministrazione nel Documento d'offerta. La richiesta di conversione non può essere accettata fino a quando non sia stata completamente regolata qualsiasi operazione precedente relativa alle azioni da convertire.
- 12.2 Il prezzo per la conversione delle azioni sarà calcolato con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto delle due classi di azioni, calcolato al rispettivo giorno di valutazione, come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) Article 14 di seguito. La Società potrà inoltre addebitare eventuali oneri, spese e commissioni applicabili alla conversione, come previsto dal Documento d'offerta.
- 12.3 Se, a seguito di una richiesta di conversione, il numero o il valore patrimoniale netto aggregato delle azioni detenute da un azionista in una qualsiasi classe di azioni scendesse al di sotto di tale numero o valore, come stabilito dal Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può decidere di trattare tale richiesta come una richiesta di conversione per l'intero saldo delle azioni detenute da tale azionista in tale classe di azioni.

Article 13 Restrizioni e divieti relativi al possesso di azioni

- 13.1 Le azioni della Società sono riservate alle categorie di investitori previste dalla Legge del 2016. Ciascun Comparto o Classe di azioni può avere requisiti diversi o aggiuntivi per quanto riguarda l'idoneità dei propri investitori, come indicato nel Documento di offerta (di seguito, congiuntamente, i "Requisiti di idoneità degli investitori").
- 13.2 Inoltre, il consiglio di amministrazione può limitare o impedire la proprietà legale o effettiva delle azioni o proibire alcune pratiche, come indicato nel Documento di offerta, quali il late trading e il market timing da parte di qualsiasi persona (individuo, società, partnership o altra entità), se, a giudizio del consiglio di amministrazione, tale proprietà o pratica può (i) comportare una violazione di qualsiasi disposizione del presente statuto, del Documento d'offerta o di leggi o regolamenti di qualsiasi giurisdizione, o (ii) richiedere alla Società, al suo GEFIA o al suo gestore degli investimenti di essere registrati ai sensi di leggi o regolamenti, sia come fondo d'investimento che in altro modo, o far sì che la Società sia tenuta a rispettare i requisiti di registrazione in relazione a una qualsiasi delle sue azioni, sia negli Stati Uniti d'America che in qualsiasi altra giurisdizione; o (iii) possa causare alla Società, al suo GEFIA, ai suoi gestori degli investimenti o agli azionisti svantaggi legali, normativi, fiscali, amministrativi o finanziari che non avrebbero altrimenti subito (tali soggetti sono qui definiti "**Soggetto Vietato**").
- 13.3 A tal fine il consiglio di amministrazione può:
- a) rifiutare l'emissione di azioni e l'accettazione di trasferimenti di azioni, qualora risulti che tale emissione o trasferimento comporti o possa comportare l'acquisizione o la detenzione di azioni da parte di, o per conto o a beneficio di, Soggetti Vietati;

- b) richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona iscritta nel registro delle azioni, o a qualsiasi persona che intenda registrare un trasferimento di azioni, di fornire alla Società qualsiasi dichiarazione, garanzia o informazione, unitamente alla documentazione di supporto, che la Società possa ritenere necessaria al fine di determinare se l'emissione o il trasferimento comporti la detenzione di Azioni da parte o per conto o a beneficio di Soggetti Vietati;
 - c) rimborsare o far rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni detenute da, per conto o a beneficio di, Soggetti vietati o investitori che risultino aver violato o non fornito tempestivamente le dichiarazioni, garanzie o informazioni di cui sopra. A tal fine, la Società comunicherà all'azionista le ragioni che giustificano il rimborso obbligatorio delle azioni, il numero di azioni da rimborsare e il giorno di valutazione indicativo in cui avverrà il rimborso obbligatorio; e
 - d) concedere all'azionista un *grace period* per rimediare alla situazione che ha determinato il rimborso obbligatorio, come descritto nel Documento d'offerta e/o proporre di convertire le azioni detenute da un azionista che non soddisfa i requisiti di idoneità dell'investitore per tale classe di azioni in azioni di un'altra classe disponibili per tale azionista, nella misura in cui i requisiti di idoneità dell'investitore siano allora soddisfatti.
- 13.4 La Società si riserva il diritto di richiedere all'azionista o agli azionisti interessati di indennizzare la Società da eventuali perdite, costi o spese derivanti da un rimborso obbligatorio di azioni dovuto al fatto che le azioni sono detenute da, per conto o a beneficio di, Soggetti vietati o investitori che risultano aver violato, o non hanno fornito tempestivamente, le dichiarazioni, garanzie o informazioni di cui sopra. La Società può pagare tali perdite, costi o spese con i proventi di qualsiasi riscatto obbligatorio e/o riscattare tutte o parte delle azioni del Soggetto Vietato al fine di pagare tali perdite, costi o spese.

Article 14 Valore patrimoniale netto

- 14.1 Il valore patrimoniale netto delle azioni di ogni Comparto o classe di azioni sarà determinato ed espresso nella/e valuta/e decisa/e dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione stabilirà e renderà noti nel Documento d'offerta i giorni di riferimento per la valutazione delle attività della Società o dei Comparti (ciascuno un "**giorno di valutazione**"). Per ogni Comparto e per ogni classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione sarà calcolato nella relativa valuta di riferimento rispetto a ogni giorno di valutazione dividendo il patrimonio netto attribuibile a tale Comparto o classe di azioni (che sarà pari alle attività meno le passività attribuibili a tale Comparto o classe di azioni) per il numero di azioni emesse e in circolazione in tale Comparto o classe di azioni. Il valore patrimoniale netto per azione può essere arrotondato per eccesso o per difetto al decimillesimo più vicino della valuta pertinente, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
- 14.2 Il valore patrimoniale netto della Società sarà sempre pari al valore patrimoniale netto totale di tutti i suoi Comparti.
- 14.3 Il patrimonio della Società comprende:
- 1) tutte le disponibilità liquide o in deposito, compresi gli interessi maturati in sospenso;
 - 2) tutte le fatture e qualsiasi tipo di nota o credito, compresi i proventi in sospenso di qualsiasi cessione di strumenti finanziari;
 - 3) tutti i titoli e gli strumenti finanziari, comprese le azioni, le obbligazioni, i titoli di credito, i certificati di deposito, le obbligazioni, le opzioni o i diritti di sottoscrizione, i warrant, gli strumenti del mercato monetario e tutti gli altri investimenti della Società;

- 4) tutti i dividendi e le distribuzioni pagabili alla Società in contanti o sotto forma di azioni (che saranno normalmente registrati nei libri contabili della Società alla data di stacco del dividendo, fermo restando che la Società può adeguare il valore del titolo di conseguenza);
- 5) tutti gli interessi maturati in essere su qualsiasi strumento fruttifero appartenente alla Società, a meno che tali interessi non siano inclusi nell'importo principale di tali strumenti;
- 6) le spese di costituzione della Società o di un Comparto, nella misura in cui tali spese non siano già state ammortizzate; e
- 7) tutti gli altri beni di qualsiasi tipo e natura, comprese le spese pagate in anticipo.

14.4 Le passività della Società comprendono:

- 1) tutti i prestiti, le fatture o i debiti, gli interessi maturati sui prestiti (comprese le commissioni maturate per l'impegno per tali prestiti);
- 2) tutte le passività note, già scadute o meno, compresi tutti gli obblighi contrattuali giunti a scadenza, che comportano pagamenti in contanti o sotto forma di attività, compreso l'importo di eventuali dividendi dichiarati dalla Società ma non ancora pagati;
- 3) un accantonamento per eventuali imposte maturate fino al giorno di valutazione e qualsiasi altro accantonamento autorizzato o approvato dalla Società; e
- 4) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo registrate in conformità alle norme contabili applicabili, ad eccezione delle passività rappresentate da azioni della Società. Nel determinare l'importo di tali passività, la Società terrà conto di tutte le spese, le commissioni, i costi e gli oneri dovuti dalla Società, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: commissioni di gestione, commissioni di gestione degli investimenti (comprese le commissioni di performance), commissioni del depositario, commissioni dell'amministratore e di altri agenti della Società, commissioni e spese degli amministratori, spese operative e amministrative, costi di transazione, spese di costituzione e spese straordinarie, ciascuno come può essere ulteriormente dettagliato nei Documenti di offerta.

14.5 Il valore delle attività e delle passività della Società così come l'assegnazione a ciascun Comparto e classe di azioni, sarà determinato come descritto nel Documento di offerta.

14.6 In assenza di frode, malafede, colpa grave o errore manifesto, qualsiasi decisione di determinazione del valore patrimoniale netto presa dal consiglio di amministrazione o da qualsiasi agente nominato dal consiglio di amministrazione a tale scopo, sarà definitiva e vincolante per la Società e tutti gli azionisti.

Article 15 Sospensione del calcolo e della pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione e/o dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni.

15.1 Il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente il calcolo e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione di qualsiasi classe di azioni di un Comparto e/o, ove applicabile, l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni di qualsiasi classe di azioni di un Comparto nei seguenti casi:

- 1) quando una borsa o un mercato regolamentato che fornisce il prezzo delle attività della Società o di un Comparto è chiuso, o nel caso in cui le transazioni su tale borsa o mercato siano sospese, soggette a restrizioni, o impossibili da eseguire in volumi che consentano la determinazione di prezzi equi;

- 2) quando le informazioni o le fonti di calcolo normalmente utilizzate per determinare il valore delle attività della Società o di un Comparto non sono disponibili;
- 3) durante qualsiasi periodo in cui si verifichi un guasto o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione o dei supporti informatici normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore delle attività della Società o di un Comparto, o necessari per calcolare il valore patrimoniale netto per azione;
- 4) quando restrizioni di cambio, di trasferimento di capitale o di altro tipo impediscono l'esecuzione di operazioni della Società o di un Comparto o impediscono l'esecuzione di operazioni ai tassi di cambio e alle condizioni normali per tali operazioni;
- 5) quando restrizioni di cambio, di trasferimento di capitale o di altro tipo impediscono il rimpatrio di attività della Società o di un Comparto allo scopo di effettuare pagamenti sul rimborso di azioni o impediscono l'esecuzione di tale rimpatrio ai normali tassi di cambio e condizioni per tale rimpatrio;
- 6) quando il contesto legale, politico, economico, militare o monetario, o un evento di forza maggiore, impedisce alla Società di gestire normalmente le attività della Società o di un Comparto e/o impedisce di determinarne il valore in modo ragionevole;
- 7) quando si verifica una sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto o dei diritti di emissione, rimborso o conversione da parte del fondo d'investimento in cui è investita la Società o un Comparto;
- 8) a seguito della sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e/o dell'emissione, del rimborso e della conversione a livello di un *master fund* in cui la Società o un Comparto investe come fondo feeder;
- 9) quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi o i valori delle attività della Società o di un Comparto non possono essere prontamente o accuratamente accertati o quando è altrimenti impossibile disporre delle attività della Società o di un Comparto nel modo consueto e/o senza pregiudicare materialmente gli interessi degli azionisti;
- 10) in caso di avviso agli azionisti di convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti ai fini dello scioglimento e della liquidazione della Società o per informarli della cessazione e della liquidazione di un Comparto o di una classe di azioni e, più in generale, durante il processo di liquidazione della Società, di un Comparto o di una classe di azioni;
- 11) durante il processo di definizione dei rapporti di cambio nel contesto di una fusione, di un conferimento di attività, di una scissione di attività o di azioni o di qualsiasi altra operazione di ristrutturazione;
- 12) durante qualsiasi periodo in cui la negoziazione delle azioni della Società o del Comparto o di una classe di azioni su qualsiasi borsa valori in cui tali azioni sono quotate è sospesa o limitata o chiusa; e
- 13) in circostanze eccezionali, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario per evitare effetti negativi irreversibili sulla Società, su un Comparto o su una classe di azioni, nel rispetto del principio di equo trattamento degli azionisti nel loro migliore interesse.

15.2 In caso di circostanze eccezionali che potrebbero influire negativamente sugli interessi degli azionisti o in caso di richieste significative di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni per un Comparto o una classe di azioni, il consiglio di amministrazione si riserva il diritto di determinare il valore patrimoniale netto per azione per tale Comparto o classe di azioni solo

dopo che la Società avrà completato i necessari investimenti o disinvestimenti in titoli o altre attività per il Comparto o la classe di azioni in questione.

- 15.3 La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e/o, se del caso, dell'emissione, del rimborso e/o della conversione delle azioni sarà pubblicata e/o comunicata agli azionisti come richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
- 15.4 La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e/o, se del caso, dell'emissione, del rimborso e/o della conversione di azioni di un Comparto o di una classe di azioni non avrà alcun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto e/o, se del caso, dell'emissione, del rimborso e/o della conversione di azioni di un altro Comparto o di un'altra classe di azioni.
- 15.5 Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione sospese saranno considerate come domande di sottoscrizione, rimborso o conversione per il primo giorno di valutazione successivo alla fine del periodo di sospensione, a meno che gli azionisti non abbiano ritirato le loro domande di sottoscrizione, rimborso o conversione mediante notifica scritta ricevuta da o per conto della Società prima della fine del periodo di sospensione.

C. ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI

Article 16 Poteri dell'assemblea generale degli azionisti

- 16.1 Gli azionisti esercitano i loro diritti collettivi nell'assemblea generale degli azionisti. L'assemblea generale degli azionisti della Società, regolarmente costituita, rappresenta l'intero corpo degli azionisti della Società. L'assemblea generale degli azionisti è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla Legge del 1915 e dal presente statuto.
- 16.2 Se la Società ha un solo azionista, qualsiasi riferimento fatto nel presente documento all'"assemblea generale degli azionisti" sarà interpretato come un riferimento all'"azionista unico", a seconda del contesto e in quanto applicabile, e i poteri conferiti all'assemblea generale degli azionisti saranno esercitati dall'azionista unico.

Article 17 Convocazione dell'assemblea generale degli azionisti

- 17.1 L'assemblea generale degli azionisti della Società può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione.
- 17.2 Un'assemblea può anche essere convocata dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta di uno o più azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale della Società. In tal caso, l'assemblea generale degli azionisti dovrà tenersi entro un (1) mese dal ricevimento della richiesta.
- 17.3 L'avviso di convocazione di tutte le assemblee generali dovrà contenere almeno la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea, le condizioni di ammissione e i requisiti di quorum e di voto e potrà essere effettuato tramite annunci depositati presso il Registro del commercio e delle società del Lussemburgo e pubblicati almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea, nel Recueil électronique des sociétés et associations o in un quotidiano lussemburghese. In tal caso, gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati almeno otto (8) giorni di calendario prima dell'assemblea agli azionisti registrati per posta ordinaria (lettere missive). In alternativa, gli avvisi di convocazione possono essere inviati esclusivamente per posta raccomandata almeno otto (8) giorni di calendario prima dell'assemblea, o se i destinatari hanno accettato individualmente di ricevere gli avvisi di convocazione con un altro mezzo di comunicazione che garantisca l'accesso alle informazioni, con tale mezzo di comunicazione.

- 17.4 Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati in un'assemblea generale degli azionisti e hanno rinunciato a qualsiasi requisito di convocazione, l'assemblea può essere tenuta senza preavviso o pubblicazione.

Article 18 Svolgimento delle assemblee generali degli azionisti

- 18.1 L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà entro sei (6) mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario nel Granducato di Lussemburgo presso la sede legale della Società o in un altro luogo del Granducato di Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Altre assemblee degli azionisti possono tenersi nel luogo e all'ora specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.
- 18.2 In ogni assemblea generale degli azionisti viene costituito un consiglio dell'assemblea composto da un presidente, un segretario e uno scrutatore. Se tutti gli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea generale riconoscono di poter controllare la regolarità delle votazioni, gli azionisti possono decidere all'unanimità di nominare solo (i) un presidente e un segretario o (ii) un'unica persona che assumerà il ruolo del consiglio di amministrazione e in tal caso non è necessario nominare uno scrutatore. Qualsiasi riferimento fatto nel presente documento al "consiglio dell'assemblea" deve in tal caso essere interpretato come un riferimento al "presidente e al segretario" o, a seconda dei casi, alla "singola persona che assume il ruolo del consiglio", a seconda del contesto e a seconda dei casi. Il consiglio dell'assemblea dovrà in particolare garantire che l'assemblea si svolga in conformità con le norme applicabili e, in particolare, in conformità con le norme relative alla convocazione, ai requisiti di maggioranza, al conteggio dei voti e alla rappresentanza degli azionisti.
- 18.3 In tutte le assemblee generali degli azionisti deve essere tenuto un elenco delle presenze.
- 18.4 Un azionista può agire in qualsiasi assemblea generale degli azionisti nominando un'altra persona come suo delegato per iscritto o tramite fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile. Una persona può rappresentare diversi o addirittura tutti gli azionisti.
- 18.5 Gli azionisti che partecipano a un'assemblea in teleconferenza, in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta la loro identificazione, che permetta a tutte le persone che partecipano all'assemblea di sentirsi reciprocamente in modo continuo e che consenta l'effettiva partecipazione di tutte queste persone all'assemblea, sono considerati presenti ai fini del calcolo dei quorum e delle votazioni, a condizione che tali mezzi di comunicazione siano disponibili nel luogo dell'assemblea.
- 18.6 Ogni azionista può votare in un'assemblea generale tramite un modulo di voto firmato inviato per posta, posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione alla sede legale della Società o all'indirizzo specificato nell'avviso di convocazione. Gli azionisti possono utilizzare esclusivamente i moduli di voto forniti dalla Società che contengono almeno il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno dell'assemblea, le proposte presentate agli azionisti, nonché, per ciascuna proposta, tre caselle che consentono all'azionista di votare a favore, contro o di astenersi dal voto barrando la casella appropriata.
- 18.7 Le schede di voto che, per una delibera proposta, non riportano (i) un voto favorevole o (ii) un voto contrario alla delibera proposta o (iii) un'astensione sono nulle rispetto a tale delibera. La Società prenderà in considerazione solo le schede di voto ricevute prima dell'assemblea generale a cui si riferiscono.
- 18.8 Il Consiglio di amministrazione può stabilire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare a qualsiasi assemblea generale degli azionisti.

Article 19 Quorum, maggioranza e voto

- 19.1 Ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee generali degli azionisti, fatta salva la regola delle azioni frazionate di cui all'articolo 10.3. 10.3 di cui sopra.
- 19.2 Il Consiglio di amministrazione può sospendere il diritto di voto di qualsiasi azionista che non abbia rispettato gli obblighi previsti dal presente statuto o da qualsiasi accordo contrattuale stipulato da tale azionista.
- 19.3 Un azionista può decidere individualmente di non esercitare, temporaneamente o permanentemente, tutti o parte dei suoi diritti di voto. L'azionista rinunciatario è vincolato da tale rinuncia e la rinuncia è obbligatoria per la Società su notifica di quest'ultima.
- 19.4 Nel caso in cui i diritti di voto di uno o più azionisti siano sospesi in conformità con l'articolo 19.2 o l'esercizio del diritto di voto sia stato rinunciato da uno o più azionisti ai sensi dell'articolo 19.3 tali azionisti possono partecipare a qualsiasi assemblea generale della Società, ma le azioni da loro detenute non sono prese in considerazione per la determinazione delle condizioni di quorum e maggioranza da rispettare nelle assemblee generali della Società.
- 19.5 Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge del 1915 o dal presente statuto, le delibere dell'assemblea generale degli azionisti regolarmente convocata non richiederanno alcun quorum di presenza e saranno adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Le astensioni e i voti nulli non saranno presi in considerazione.

Article 20 Modifiche dello statuto

- 20.1 Salvo quanto diversamente disposto nel presente documento, il presente statuto può essere modificato con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi in un'assemblea generale in cui sia presente o rappresentato un quorum di oltre la metà (1/2) del capitale sociale della Società. Se non si raggiunge il quorum in un'assemblea, può essere convocata una seconda assemblea in conformità alla Legge del 1915 e al presente statuto, che può deliberare indipendentemente dal quorum e in cui le delibere sono adottate con una maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei voti validamente espressi. Le astensioni e i voti nulli non saranno presi in considerazione.
- 20.2 Nel caso in cui i diritti di voto di uno o più azionisti siano sospesi in conformità con l'articolo 19.2 o l'esercizio del diritto di voto sia stato rinunciato da uno o più azionisti ai sensi dell'articolo 19.3 le disposizioni dell'articolo 19.4 del presente statuto si applicano *mutatis mutandis*.

Article 21 Rinvio delle assemblee generali degli azionisti

Fatte salve le disposizioni della Legge del 1915, il consiglio di amministrazione può, nel corso di un'assemblea generale, aggiornare tale assemblea generale per quattro (4) settimane. Il Consiglio di amministrazione dovrà procedere in tal senso su richiesta di uno o più azionisti che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società. In caso di aggiornamento, qualsiasi delibera già adottata dall'assemblea generale degli azionisti sarà annullata.

Article 22 Verbali delle assemblee generali degli azionisti

- 22.1 Il consiglio di amministrazione di un'assemblea generale degli azionisti redige un verbale dell'assemblea che deve essere firmato dai membri del consiglio di amministrazione dell'assemblea e da qualsiasi azionista che ne faccia richiesta.
- 22.2 Ogni copia ed estratto di tale verbale originale da produrre in giudizio o da consegnare a terzi, dovrà essere certificata come copia conforme all'originale dal notaio che ha avuto in custodia

l'atto originale, nel caso in cui l'assemblea sia stata registrata in un atto notarile, o dovrà essere firmata dal presidente del consiglio di amministrazione, se presente, o da due (2) dei suoi membri.

Article 23 Diritto di porre domande

- 23.1 Gli azionisti possono sottoporre per iscritto al consiglio di amministrazione domande relative a operazioni connesse alla gestione della Società.
- 23.2 In assenza di una risposta entro un (1) mese, gli azionisti interessati possono chiedere al presidente della sezione del tribunale distrettuale di Lussemburgo che si occupa di questioni commerciali e che si riunisce in un procedimento sommario di nominare uno o più esperti incaricati di redigere una relazione su tali operazioni correlate.

Article 24 Assemblee generali di un Comparto o di una classe di azioni

- 24.1 Gli azionisti di un Comparto o di una classe di azioni possono tenere, in qualsiasi momento, assemblee generali per decidere su questioni che riguardano esclusivamente tale Comparto o classe di azioni.
- 24.2 Le disposizioni del presente Capitolo C si applicano, *mutatis mutandis*, a tali assemblee generali.

D. GESTIONE

Article 25 Composizione e poteri del Consiglio di amministrazione

- 25.1 La Società sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre (3) membri, di cui almeno uno (1) di emanazione del gestore di fondi di investimento alternativi ("GEFIA") in carica.
- 25.2 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per agire in nome della Società e per compiere ogni atto necessario o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dei poteri riservati dalla Legge del 1915 o dal presente statuto all'assemblea generale degli azionisti.
- 25.3 Il Consiglio di amministrazione può istituire uno o più comitati. La composizione e i poteri di tali comitati, le condizioni di nomina, revoca, remunerazione e durata del mandato dei loro membri, nonché il loro regolamento interno sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è responsabile della supervisione delle attività del/i comitato/i.

Article 26 Gestione quotidiana e delega di potere

- 26.1 La gestione quotidiana della Società e la rappresentanza della Società in relazione a tale gestione quotidiana possono essere delegate a uno o più amministratori, funzionari o altri agenti, che agiscono individualmente o congiuntamente. La loro nomina, la loro rimozione e i loro poteri saranno determinati da una delibera del Consiglio di amministrazione.
- 26.2 La Società designerà un gestore di fondi di investimento alternativi ("GEFIA") in conformità al capitolo 2 della legge modificata del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi ("Legge del 2013") o un GEFIA stabilito in un altro Stato membro ai sensi della Direttiva 2011/61/UE o in un Paese terzo autorizzato ai sensi del capitolo II della Direttiva 2011/61/UE.
- 26.3 La Società può anche conferire poteri speciali mediante delega notarile o scrittura privata.

Article 27 Nomina, revoca e durata del mandato degli amministratori

- 27.1 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti che ne determina la remunerazione e la durata del mandato.
- 27.2 Il singolo mandato di un Amministratore non può superare i sei (6) anni e ogni Amministratore resta in carica fino alla nomina del suo successore. Gli amministratori possono essere rieletti per mandati successivi.
- 27.3 Ogni amministratore è nominato dall'assemblea generale degli azionisti a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
- 27.4 Ogni amministratore può essere rimosso dalla carica in qualsiasi momento, con o senza motivo, dall'assemblea generale degli azionisti a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
- 27.5 Se una persona giuridica viene nominata amministratore della Società, tale persona giuridica deve designare una persona fisica come rappresentante permanente che svolgerà questo ruolo in nome e per conto della persona giuridica. La persona giuridica in questione può rimuovere il proprio rappresentante permanente solo se nomina contemporaneamente un successore. Una persona fisica può essere rappresentante permanente di un (1) solo amministratore della Società e non può essere contemporaneamente amministratore della Società.

Article 28 Sede vacante di un direttore

In caso di vacanza della carica di amministratore per morte, incapacità legale, fallimento, dimissioni o altro, tale vacanza può essere colmata su base temporanea e per un periodo di tempo non superiore al mandato iniziale dell'amministratore sostituito dai restanti amministratori fino alla successiva assemblea degli azionisti, che delibererà sulla nomina permanente in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Article 29 Convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione

- 29.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, se presente, o di qualsiasi amministratore. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si terranno presso la sede legale della Società, salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione.
- 29.2 L'avviso scritto di qualsiasi riunione del Consiglio di amministrazione deve essere consegnato agli amministratori con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo rispetto all'ora prevista per la riunione, tranne in caso di emergenza, nel qual caso la natura e le ragioni di tale emergenza devono essere menzionate nell'avviso. Tale avviso può essere omesso in caso di consenso di ciascun amministratore per iscritto, tramite fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione analogo; una copia di tale documento firmato è sufficiente come prova. Non è richiesto alcun preavviso per le riunioni del Consiglio di amministrazione che si tengono alla data e nel luogo stabiliti in una precedente delibera adottata dal Consiglio di amministrazione e comunicata a tutti gli amministratori.
- 29.3 Non è richiesto alcun preavviso nel caso in cui tutti i membri del Consiglio di amministrazione siano presenti o rappresentati a una riunione del Consiglio di amministrazione e rinuncino a qualsiasi requisito di convocazione o nel caso di delibere scritte approvate e firmate da tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

Article 30 Svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione

- 30.1 Il Consiglio di amministrazione può eleggere un presidente tra i suoi membri. Può inoltre scegliere un segretario che non deve essere necessariamente un amministratore e che è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

- 30.2 Il presidente, se presente, presiederà tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, ma in sua assenza il Consiglio di amministrazione potrà nominare un altro amministratore come presidente *pro tempore* con il voto della maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione.
- 30.3 Ogni amministratore può agire in qualsiasi riunione del Consiglio di amministrazione nominando un altro amministratore come suo delegato per iscritto, o tramite facsimile, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile; una copia della nomina è sufficiente come prova. Un amministratore può rappresentare uno o più amministratori, ma non tutti.
- 30.4 Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche tramite teleconferenza o videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta a tutte le persone che partecipano a tale riunione di ascoltarsi in modo continuo e di partecipare effettivamente alla riunione. La partecipazione a una riunione con questi mezzi equivale alla partecipazione di persona a tale riunione.
- 30.5 Il Consiglio di amministrazione può deliberare o agire validamente solo se almeno la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata a una riunione del Consiglio di amministrazione.
- 30.6 Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, se presente.
- 30.7 Il Consiglio di amministrazione può deliberare all'unanimità per via circolare, esprimendo il proprio consenso per iscritto, tramite fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione analogo. Ciascun amministratore può esprimere il proprio consenso separatamente e l'insieme dei consensi costituisce l'adozione delle delibere. La data di tali delibere sarà quella dell'ultima firma.

Article 31 Conflitto di interessi

- 31.1 Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge del 1915, qualsiasi amministratore che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario in conflitto con gli interessi della Società in relazione a un'operazione di competenza del consiglio di amministrazione deve informare il consiglio di amministrazione di tale conflitto di interessi e deve far registrare la sua dichiarazione nel verbale della riunione del consiglio di amministrazione. L'amministratore in questione non può partecipare alle discussioni relative a tale operazione né votare su di essa. Qualsiasi conflitto di interessi di questo tipo deve essere segnalato alla successiva assemblea generale degli azionisti prima che tale assemblea deliberi su qualsiasi altro punto.
- 31.2 Nel caso in cui, a causa di un interesse in conflitto, non sia raggiunto il numero di amministratori necessario per deliberare validamente, il consiglio di amministrazione può decidere di sottoporre la decisione su questo specifico punto all'assemblea generale degli azionisti. Nel caso in cui uno o più membri del consiglio di amministrazione (ma non tutti) abbiano un interesse in conflitto con quello della Società, tale/i amministratore/i non viene/vengono preso/i in considerazione per la determinazione delle condizioni di presenza e di maggioranza da rispettare nella riunione del consiglio di amministrazione della Società ai sensi degli Articoli 30.5 e 30.6 del presente statuto.
- 31.3 Le norme sul conflitto di interessi non si applicano quando la decisione del consiglio di amministrazione riguarda operazioni quotidiane effettuate in condizioni normali.

Article 32 Verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal presidente, se presente, o, in sua assenza, dal presidente *pro tempore* o da due (2) amministratori qualsiasi. Le copie o gli

estratti di tali verbali, che possono essere prodotti in procedimenti giudiziari o altro, devono essere firmati dal presidente, se del caso, o da due (2) amministratori.

Article 33 Rapporti con terzi

- 33.1 La Società sarà vincolata nei confronti di terzi in ogni circostanza dalla firma congiunta di due (2) amministratori, o dalla firma congiunta o dalla firma unica di una o più persone a cui il Consiglio di amministrazione abbia delegato tale potere di firma (anche in virtù della presente nomina a commissioni) nei limiti di tale delega.
- 33.2 Nei limiti della gestione quotidiana, la Società sarà vincolata nei confronti di terzi dalla firma di una o più persone a cui è stato delegato tale potere, che agiscono individualmente o congiuntamente nei limiti di tale delega.

Article 34 Indennizzo

- 34.1 Ciascun amministratore, funzionario e dipendente della Società (le "Persone indennizzate") sarà indennizzato nella misura massima consentita dalla legge da qualsiasi responsabilità e da tutte le spese ragionevolmente sostenute o pagate in relazione a qualsiasi reclamo, azione, causa o procedimento in cui sia coinvolto come parte o comunque in virtù del fatto di essere o essere stato tale amministratore, funzionario o dipendente della Società. I termini "reclamo", "azione", "causa" o "procedimento" si applicano a tutti i reclami, le azioni, le cause o i procedimenti (civili, penali o di altro tipo, compresi i ricorsi) effettivi o minacciati e i termini "responsabilità" e "spese" includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le parcelle degli avvocati, i costi, le sentenze, le somme versate a titolo di risarcimento e altre responsabilità.
- 34.2 Nessun indennizzo sarà erogato a un amministratore o funzionario (i) contro qualsiasi responsabilità nei confronti della Società o dei suoi azionisti a causa di dolo, malafede, grave negligenza o totale noncuranza dei doveri connessi all'esercizio della sua carica (ii) in relazione a qualsiasi questione per la quale sia stato giudicato in via definitiva di aver agito in malafede e non nell'interesse della Società o (iii) in caso di transazione, a meno che la transazione non sia stata approvata da un tribunale della giurisdizione competente.
- 34.3 Il diritto di indennizzo qui previsto sarà separabile, non pregiudicherà alcun altro diritto a cui un amministratore o funzionario possa avere diritto ora o in futuro, e continuerà a valere anche per una persona che abbia cessato di essere tale amministratore o funzionario.
- 34.4 Le spese relative alla preparazione e alla rappresentanza della difesa di qualsiasi reclamo, azione, causa o procedimento del tipo descritto nel presente articolo saranno anticipate dalla Società prima della decisione definitiva in merito, previo ricevimento dell'impegno da parte del funzionario o del direttore, o per suo conto, a restituire tale importo qualora venga stabilito che il funzionario o il direttore non ha diritto all'indennizzo ai sensi del presente articolo.
- 34.5 La Società non indennizzerà i Soggetti Indennizzati in caso di sinistro derivante da un procedimento giudiziario tra i Soggetti Indennizzati.

Article 35 Politica di investimento e restrizioni

- 35.1 Il Consiglio di amministrazione, sulla base del principio della ripartizione del rischio, ha il potere di determinare le politiche e le strategie di investimento da applicare a ciascun Comparto e la condotta della gestione e degli affari della Società.
- 35.2 Ogni Comparto può investire in azioni di altri Comparti nella misura e alle condizioni stabilite dalla Legge del 2016.

35.3 Il consiglio di amministrazione, agendo nel migliore interesse della Società, può decidere, secondo le modalità descritte nel Documento d'offerta, che **(i)** tutte o parte delle attività della Società o di un Comparto siano cogestite su base separata con altre attività detenute da altri investitori, compresi altri organismi di investimento collettivo e/o i loro Comparti oppure che **(ii)** tutte o parte delle attività di due o più Comparti della Società siano cogestite tra loro su base separata o in pool.

E. AUDIT E VIGILANZA

Article 36 Revisore dei conti

La Società farà controllare le informazioni contabili contenute nella relazione annuale da un revisore contabile indipendente lussemburghese (*réviseur d'entreprises agréé*) nominato dall'assemblea generale degli azionisti, che ne determinerà il compenso.

Article 37 Depositario

37.1 La Società nominerà un depositario che soddisfi i requisiti della Legge del 2016 e della Legge del 2013.

37.2 Il depositario dovrà adempiere ai doveri e alle responsabilità previsti dalla Legge del 2016 e dalla Legge del 2013. Nello svolgimento del suo ruolo di depositario, il depositario deve agire esclusivamente nell'interesse della Società e degli investitori.

37.3 Qualora la legge di un paese terzo richieda che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un'entità locale e non vi siano entità locali che soddisfino i requisiti di delega ai sensi della Legge del 2013, il depositario può esonerarsi dalla propria responsabilità in relazione alla custodia di tali strumenti finanziari a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19 (14) della Legge del 2013.

F. ESERCIZIO - CONTI ANNUALI - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI - DISTRIBUZIONI

Article 38 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Società inizierà il primo dicembre di ogni anno e terminerà il trenta novembre dell'anno successivo

Article 39 Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio, la contabilità viene chiusa e il Consiglio di amministrazione redige l'inventario delle attività e delle passività della Società, lo stato patrimoniale e il conto economico in conformità alla legge.

Article 40 Distribuzioni

40.1 La distribuzione dei dividendi può essere decisa di volta in volta in conformità alle leggi applicabili e al Documento d'offerta.

40.2 Il Consiglio di amministrazione può procedere al pagamento di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni della Legge del 1915.

40.3 Le distribuzioni possono essere pagate nella valuta, nel momento e nel luogo stabiliti di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

- 40.4 Il Consiglio di amministrazione può decidere di distribuire dividendi azionari in luogo di dividendi in contanti secondo i termini e le condizioni stabiliti dal Consiglio di amministrazione e soggetti all'approvazione degli azionisti.
- 40.5 Le distribuzioni non reclamate entro cinque (5) anni dalla loro dichiarazione decadono e tornano alla classe o alle classi di azioni emesse dalla Società o dal Comparto interessato.
- 40.6 Non saranno pagati interessi sui dividendi dichiarati dalla Società e da essa tenuti a disposizione del beneficiario.

G. LIQUIDAZIONE - FUSIONE - RIORGANIZZAZIONE

Article 41 Cessazione e liquidazione di Comparti o classi di azioni

- 41.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il consiglio di amministrazione stabilisca che (i) il valore patrimoniale netto di un Comparto o di una classe di azioni sia sceso o non abbia raggiunto il livello minimo per consentire a tale Comparto o classe di azioni di essere gestito e/o amministrato in modo efficiente, o (ii) i cambiamenti del contesto legale, economico o politico giustifichino tale cessazione, o (iii) una razionalizzazione del prodotto o qualsiasi altro motivo giustifichi tale cessazione, il consiglio di amministrazione può decidere di rimborsare tutte le azioni del Comparto o della classe di azioni in questione al valore patrimoniale netto per azione (tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzo degli investimenti, delle spese di realizzo e dei costi di liquidazione) per il giorno di valutazione in relazione al quale tale decisione avrà effetto, e di chiudere e liquidare tale Comparto o classe di azioni.
- 41.2 Gli azionisti saranno informati della decisione del Consiglio di amministrazione di chiudere un Comparto o una classe di azioni tramite un avviso e/o in qualsiasi altro modo richiesto o consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili. L'avviso indicherà le ragioni e il processo di scioglimento e liquidazione.
- 41.3 Nonostante i poteri conferiti al consiglio di amministrazione dai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti di un Comparto o di una classe di azioni può anche decidere di porre fine a tale risoluzione e liquidazione e far sì che la Società riscatti obbligatoriamente tutte le azioni del Comparto o della classe di azioni in questione al valore netto d'inventario per azione per il giorno di valutazione rispetto al quale tale decisione avrà effetto. Tale assemblea generale deciderà con una delibera presa senza requisito di quorum e adottata con maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
- 41.4 I prezzi effettivi di realizzo degli investimenti, le spese di realizzo e i costi di liquidazione saranno presi in considerazione nel calcolo del valore patrimoniale netto applicabile al rimborso obbligatorio. Gli azionisti del Comparto o della classe di azioni interessati saranno generalmente autorizzati a continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni prima della data effettiva del rimborso obbligatorio, a meno che il consiglio di amministrazione non stabilisca che ciò non sia nell'interesse degli azionisti del Comparto o della classe di azioni in questione o possa compromettere l'equo trattamento degli azionisti.
- 41.5 I proventi del rimborso che non sono stati reclamati dagli azionisti al momento del rimborso obbligatorio saranno depositati, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, presso la "*Caisse de Consignation*" per conto degli aventi diritto. I proventi non reclamati entro i termini di legge saranno incamerati in conformità alle leggi e ai regolamenti.
- 41.6 Tutte le azioni rimborsate possono essere annullate.
- 41.7 Lo scioglimento e la liquidazione di un Comparto o di una classe di azioni non avrà alcuna influenza sull'esistenza di altri Comparti o classi di azioni. La decisione di sciogliere e liquidare

l'ultimo Comparto esistente nella Società comporterà lo scioglimento e la liquidazione della Società.

Article 42 Fusione, assorbimento e riorganizzazione

- 42.1 Nelle stesse circostanze previste dall'articolo 41.1 il consiglio di amministrazione può decidere di fondere, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, la Società o qualsiasi Comparto o classe di azioni della Società (**"Ente incorporato"**) con (i) un altro Comparto o classe di azioni della Società, o (ii) un altro fondo di investimento alternativo riservato lussemburghese organizzato ai sensi della Legge del 2016 o un Comparto o classe di azioni dello stesso, o (iii) un altro organismo estero di investimento collettivo o un Comparto o classe di azioni dello stesso (**"Ente Ricevente"**), trasferendo le attività e le passività dall'Ente Incorporato all'Ente Ricevente, o assegnando le attività dell'Ente Incorporato alle attività dell'Ente Ricevente, o con qualsiasi altro metodo di fusione, amalgama o riorganizzazione, a seconda dei casi, e, a seguito di una scissione o di un consolidamento, se necessario, e il pagamento agli azionisti dell'importo corrispondente a qualsiasi diritto frazionario, redesignando le azioni dell'Ente Incorporato come azioni dell'Ente Ricevente, o con qualsiasi altro metodo di riorganizzazione o scambio di azioni, a seconda dei casi.
- 42.2 Tale fusione non richiede il consenso preventivo degli azionisti, tranne nel caso in cui la Società sia l'Ente Incorporato che, pertanto, cessa di esistere a seguito della fusione; in tal caso, l'assemblea generale degli azionisti della Società deve decidere in merito alla fusione e alla sua data di efficacia. Tale assemblea generale deciderà con una delibera presa senza requisito di quorum e adottata con maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
- 42.3 Il consiglio di amministrazione può decidere di procedere, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, all'assorbimento da parte della Società o di uno o più Comparti o classi di azioni di (i) un altro fondo di investimento alternativo riservato lussemburghese organizzato ai sensi della Legge del 2016 o di un Comparto o di una classe di azioni dello stesso, o (ii) un altro organismo estero di investimento collettivo o un Comparto o una classe di azioni dello stesso (**"Ente assorbito"**). Il rapporto di cambio tra le azioni della Società e le azioni o quote dell'Ente assorbito sarà calcolato sulla base del valore patrimoniale netto per azione o quota alla data effettiva dell'assorbimento.
- 42.4 Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di amministrazione dai paragrafi precedenti, l'assemblea generale degli azionisti, a seconda dei casi, della Società, di un Comparto o di una classe di azioni, può anche decidere in merito a tale fusione o assorbimento e far sì che la Società effettui i necessari trasferimenti, assegnazioni, fusione, accorpamento, assorbimento, riassegnazioni e/o scambi o altri metodi di riorganizzazione o scambio. Non è previsto alcun requisito di quorum per tale assemblea generale degli azionisti, che deciderà con una delibera presa senza requisito di quorum e adottata con maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
- 42.5 In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, possono essere applicati requisiti speciali di approvazione e/o di maggioranza nel caso in cui l'Ente Incorporato venga fusa in un'Ente Ricevente straniero o in un'Ente Ricevente che non sia di tipo societario (*fonds commun de placement* o equivalente straniero).
- 42.6 Alle stesse condizioni e procedure previste per la fusione, il Consiglio di amministrazione può decidere di riorganizzare un Comparto o una classe di azioni mediante una divisione in due o più Comparti o classi di azioni.

Article 43 Scioglimento e liquidazione della Società

- 43.1 Le modalità di scioglimento della Società saranno conformi alle leggi vigenti.

43.2 I proventi della liquidazione che non sono stati reclamati dagli azionisti al momento della chiusura della liquidazione saranno depositati in deposito presso la "*Caisse de Consignation*" in Lussemburgo. I proventi non reclamati entro i termini di legge saranno incamerati in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

H. DISPOSIZIONI FINALI - LEGGE APPLICABILE

Article 44 Dichiarazione

44.1 La lingua ufficiale della documentazione d'offerta e di governo societario è l'inglese con alternativa facoltà di utilizzo della lingua italiana. In caso di discrepanza prevarrà la lingua inglese.

44.2 Le parole che indicano il genere maschile includono anche il genere femminile e le parole che indicano le persone o gli azionisti includono anche le società, le associazioni e qualsiasi altro gruppo organizzato di persone, sia esso costituito o meno.

Article 45 Legge applicabile

Tutte le questioni non disciplinate dal presente statuto saranno stabilite in conformità alla Legge del 1915 e alla Legge del 2016.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il primo esercizio finanziario inizia il giorno della costituzione della Società e termina il 30 novembre 2023.
2. La prima assemblea generale annuale degli azionisti si terrà nel **2024**.¹

SOTTOSCRIZIONE - PAGAMENTO

Essendo stato così redatto lo Statuto della Società, gli azionisti incorporanti dichiarano che le trecento (300) Azioni che rappresentano il capitale sociale iniziale totale della Società sono state sottoscritte come segue:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO: 150 Azioni

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO e CUPRAMONTANA: 150 Azioni

Tutte le azioni sono state interamente liberate dagli azionisti incorporanti mediante versamento in contanti, in modo tale che la somma di 30.000 euro (30.000 euro) è d'ora in poi nella libera disponibilità della Società, come dimostrato davanti al notaio officiante.

COSTI

Le spese, i costi, i compensi e gli oneri a qualsiasi titolo che saranno sostenuti dalla Società per effetto del presente atto sono stimati in circa duemilacinquecento euro (2.500 euro).

¹ L'articolo 70 della Legge del 1915 stabilisce che la prima assemblea generale può essere tenuta entro diciotto mesi dalla costituzione della società.

DICHIARAZIONE

Il notaio che stipula il presente atto dichiara che le condizioni prescritte dagli articoli 420-1, 420-12 e 420-14 della Legge del 1915 sono state soddisfatte e ne testimonia espressamente l'adempimento. Inoltre, il notaio che stipula il presente atto conferma che questi articoli sono conformi alle disposizioni dell'articolo 420-15 della Legge del 1915.

DELIBERE DEGLI AZIONISTI

Gli azionisti incorporanti, che rappresentano l'intero capitale sociale della Società e che hanno rinunciato a qualsiasi obbligo di convocazione, hanno approvato le seguenti delibere:

1. L'indirizzo della sede legale della Società è fissato a 49, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo;
2. Le seguenti persone sono nominate amministratori della Società (Consiglio di amministrazione) fino all'assemblea generale degli azionisti convocata nel 2029;
 - a. Sante Jannoni, nato il 25 maggio 1964 a Milano (Italia), con domicilio professionale in 11, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo;
 - b. Emanuele Bonabello, nato il 6 febbraio 1966 a Milano (Italia), con domicilio professionale in Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma (Italia); ed
 - c. Antonella Musco, nata il 16 settembre 1967 a Spoleto (Italia), con domicilio professionale in Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma (Italia);
3. Il Consiglio di amministrazione della Società è autorizzato a delegare, ove applicabile, in conformità alla legge e allo statuto, la gestione corrente della Società a uno o più dei suoi membri;
4. Il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione è fissato ad un totale di 18.000 euro;
5. KPMG Audit S.à r.l. con sede legale in 39 Avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (RCS Luxembourg B 149133) è nominata revisore legale dei conti autorizzato fino all'assemblea generale degli azionisti convocata per l'approvazione dei conti annuali della Società per il primo esercizio;
6. Le centocinquanta (150) azioni sottoscritte dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO saranno azioni della Classe Y del Comparto ASCOLI "I" (ISIN LU2637386678) e le centocinquanta (150) azioni della Classe Y del Comparto ASCOLI "I" (ISIN LU2637386678). centocinquanta (150) azioni sottoscritte dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO e CUPRAMONTANA saranno azioni della Classe Y del Comparto FABRIANO e CUPRAMONTANA (ISIN LU2637386835). Le azioni così sottoscritte sono state interamente liberate mediante conferimento in denaro, cosicché l'importo di trentamila euro (30.000 - EUR) è attualmente nella disponibilità della Società, come è stato giustificato al sottoscritto notaio.

Il presente atto notarile è stato redatto in Lussemburgo, nel giorno indicato all'inizio del presente documento.

Il sottoscritto notaio, che comprende e parla la lingua inglese, dichiara che, su richiesta delle parti presenti, il presente atto è redatto esclusivamente in lingua inglese, come consentito dalla legge.

Il documento è stato letto al procuratore delle parti contraenti, noto al notaio per cognome, nome e residenza, il quale ha sottoscritto insieme al notaio il presente atto.